



Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 1081 DEL 14 MAG 2026

OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Palermo e l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini del tirocinio curriculare dei Corsi di Studio della Classe della Riabilitazione LM/SNT2 (Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie e Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica). Adempimenti consequenziali.

STRUTTURA PROPONENTE: UOC Servizio Affari Generali
PROPOSTA N. 1065 DEL 30/04/2026

IL FUNZIONARIO
COLL. AMM/VO
(Geom. Angelo Calcasola)

IL DIRIGENTE UOS
AA.GG. CONVENZIONI
(Dott.ssa Cinzia Morreale)

IL DIRETTORE
UOC AA.GG.
(Dott.ssa Loredana Di Salvo)

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione n. _____
NON COMPORTA
ORDINE DI SPESA

C.E.

C.P.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

IL DIRETTORE U.O.C. S.E.C. P.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Dott.ssa Beatrice Salvago
Dr. Beatrice Salvago

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

04 MAG 2026

L'anno duemilaventisei il giorno QUATTORNICI del mese di MAGGIO nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodiceci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.310/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott.ssa Ersilia Riggi, nominata con delibera n. 60 del 14/01/2025 e del Direttore Sanitario, dott. Raffaele Elia, nominato con delibera n. 415 del 02/09/2024, con l'assistenza del Segretario verbalizzante MARIA GRAZIA CRESCENTE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore della U.O.C. Servizio Affari Generali, Dott.ssa Loredana Di Salvo

VISTO l'Atto Aziendale di questa A.S.P., adottato con Delibera n. 265 del 23/12/2019, approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020 e preso in carico con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

VISTO l'art. 27 del D.P.R. n. 382/80, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici per avvalersi di strutture extrauniversitarie per attività didattiche integrative;

RICHIAMATO il Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana e l'Università degli Studi di Palermo stipulato in data 11/03/2024 (D.A. n. 264 del 19/03/2024), relativo all'individuazione delle strutture assistenziali funzionali alla didattica;

PRESO ATTO della nota PEC del 07/04/2026 (Prot. n. 2026-UNPACLE-0063825) con la quale l'Università di Palermo ha richiesto l'attivazione della convenzione per i tirocini curriculari dei Corsi di Laurea Magistrale in "Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie" e "Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica";

CONSIDERATO che l'UOC Servizio Affari Generali dell'ASP ha concordato con l'Ateneo alcune modifiche agli articoli 3 (modalità di accoglienza e tutoraggio) e 13 (trattamento dati personali) dello schema di convenzione, al fine di renderli coerenti con le esigenze organizzative aziendali e la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;

VISTA la convenzione già sottoscritta digitalmente dal Delegato del Rettore, Prof. Marcello Ciaccio, in data 03/04/2026 e dal Direttore Generale dell'ASP di Agrigento, in data 21/04/2026;


RITENUTO di dover procedere alla formale presa d'atto del predetto accordo, che avrà una durata di sei anni dalla data della stipula;

ATTESO che gli oneri assicurativi (INAIL e Responsabilità Civile) per i tirocinanti sono a totale carico dell'Università;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **prendere atto** della Convenzione – allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale – tra l'Università degli Studi di Palermo e l'ASP di Agrigento per i tirocini curriculari dei Corsi di Laurea Magistrale in "Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie" e "Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica".
2. **dare atto** che la Convenzione ha validità di anni sei a decorrere dalla data di stipula, coincidente con la data di apposizione dell'ultima firma digitale (21/04/2026), con facoltà di recesso anticipato per ciascuna parte previo preavviso, come disciplinato dall'art. 8 dell'accordo.
3. **stabilire** che l'UOC Servizio AA.GG. e/o le Direzioni Amministrative dei Presidi Ospedalieri provvederanno, con separati e successivi atti, ad autorizzare l'ingresso dei singoli studenti interessati, previa acquisizione della documentazione di rito e verifica della disponibilità dei tutor aziendali.
4. **disporre** che, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., i tirocinanti assolvano agli obblighi di formazione/informazione sulla sicurezza consultando il manuale aziendale disponibile sul portale web (www.aspag.it) e completando il corso FAD E-



learning del CEFPAS, dandone comunicazione formale al Dirigente della Struttura ospitante e al Servizio di Prevenzione e Protezione.

5. **demandare** all'U.O.C. Servizio AA.GG. l'esecuzione del presente provvedimento e la notifica dello stesso all'Università degli Studi di Palermo (scuola.medicina@cert.unipa.it), alle Direzioni dei PP.OO., al D.S.M., al Servizio Risorse Umane, alla Formazione, al Servizio di Prevenzione e Protezione, all'Ufficio Protezione Dati (DPO) e al Servizio di Sorveglianza Sanitaria.
6. **dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore dell'UOC Servizio Affari Generali
(Dott.ssa Loredana Di Salvo)

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere Favorevole
Data 12/05/2026

Parere Favorevole
Data 13/05/2025

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Ersilia Riggi

Il Direttore Sanitario

Dott. Raffaele Elia

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dalla dott.ssa Loredana Di Salvo - Direttore della UOC Servizio Affari Generali - che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;


Tenuto conto dei pareri espressi dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dalla dott.ssa Loredana Di Salvo - Direttore della UOC Servizio Affari Generali


IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodieci



Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO
"Uff. Segreteria Dir. Generale e Collegio Sindacale"
Maria Grazia Crescente



CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE AI FINI DEL TIROCINIO CURRICULARE DEI CORSI DI STUDIO DELLA CLASSE DELLA RIABILITAZIONE LM/SNT2 (CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN "SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE" e "TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA")

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, con sede in Palermo, Piazza Marina n. 61, (C.F. 80023730825), in persona del delegato del Rettore, Prof. Marcello Ciaccio, nato a Palermo (PA) il 21/08/1956, qui di seguito denominata "Università", da un lato

E

L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO, con sede legale in Viale Della Vittoria n 321 CAP 92100 (AG) P.I. e C.F. 025709030848, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Capodiceci, nato a Siracusa (SR) il 20-11-1957, di seguito Struttura Ospitante;

VISTO

- L'art. 27 del D.P.R. n. 382/80, ai sensi del quale è consentito alle Università stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;
- La legge 19 novembre 1990, n. 341 che disciplina la materia della formazione finalizzata e dei servizi integrativi;
- I decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e 7 dicembre 1993, n.517, recanti il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
- Il Decreto legislativo 22 ottobre 2004, n.270 Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509
- Il Decreto Ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007 n. 155, di Determinazione delle classi di laurea magistrale e, tra queste, la classe di laurea in Medicina e Chirurgia e quella in Odontoiatria e Protesi dentaria;
- Il Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009 n. 119, di Determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie;
- I criteri per l'assegnazione di crediti ECM approvati dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010 in base ai quali l'attività di tutoraggio (tutor pre e post laurea, tutor valutativo per l'abilitazione, tutor in medicina generale e altre attività di tutor svolta per i Corsi Universitari e/o di specializzazione), regolarmente certificata, garantisce il riconoscimento di 4 crediti ECM/mese (1 credito ECM per ogni settimana di attività svolta);
- Le linee guida per il riordino del sistema siciliano di formazione continua in medicina (ECM) emanate dall'Assessorato della Salute - Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (D.A. 1050 del 8/06/2011) e, in particolare, il par. 4.5, a mente del quale nel sistema di accreditamento della formazione sanitaria gli Ordini, i Collegi e le Associazioni riconosciute, svolgono l'importante ruolo di certificatori della formazione continua, essendo loro attribuita la funzione di valutare l'appropriatezza della formazione rispetto al ruolo ed alla professione svolta dal singolo operatore nell'ambito del dossier formativo;
- L'Accordo Stato Regioni, ai sensi dell'art. 4 D.lgs. 281/1997, stipulato il 19.04.2012 sul documento recante il nuovo sistema di formazione continua in medicina;

CONSIDERATO

- che tra i corsi di studio previsti dal Regolamento Didattico d'Ateneo attivi, presso la Scuola di Medicina e Chirurgia, al fine di assicurare agli studenti una adeguata padronanza di metodi e contenuti generali è fondamentale l'attività formativa pratica ed il tirocinio svolti con la supervisione e la guida di docenti e tutor con adeguate competenze professionali;
- che il sopra citato Decreto Ministeriale 16 marzo 2007, con riferimento alla Classe delle Lauree magistrali in Medicina e Chirurgia, ha inteso promuovere iniziative volte a far acquisire allo studente un approccio olistico ai problemi di salute, nonché una visione unitaria dello stato di salute e di malattia del singolo individuo anche nel contesto socio culturale;
- che la scuola di Medicina e Chirurgia, attraverso gli afferenti Corsi di studio ha interesse ad avvalersi di competenze professionali, attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento delle precitate attività formative volte alla maturazione di specifiche capacità professionali;
- che il protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e l'Università di Palermo stipulato in data 11/03/2024, a cui si è dato attuazione con decreto assessoriale n. 264 del 19/03/2024 pubblicato sulla GURS del 12/04/2024, parte I, n. 17, individua le strutture e, in subordine, i criteri per l'individuazione delle strutture assistenziali funzionali alle esigenze di didattica dei corsi di studio e di specializzazione dell'area medica e delle professioni sanitarie;
- che la Struttura Ospitante rientra tra le strutture menzionate al punto che precede;
- che il Senato Accademico dell'Università di Palermo nella seduta del 10 luglio 2014 ha approvato il testo della presente convenzione;
- che il Consiglio dell'Amministrazione dell'Università di Palermo nella seduta del 24 settembre 2014 ha approvato il testo della presente convenzione;
- il decreto del Coordinatore del Corso di Studi n. 74845 del 19/02/2026

Tutto ciò premesso, che forma un unico ed inscindibile contesto con il resto dell'atto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'Università degli Studi di Palermo Scuola di Medicina e Chirurgia, si avvale delle competenze professionali, strutture e dei servizi logistici della "Struttura Ospitante" al fine dell'espletamento delle attività formative professionalizzanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea in Classe della Riabilitazione LM/SNT2 (Corso di Laurea in Magistrale in "Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie" e "Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica").

Il Presidente della Scuola, su proposta del Coordinatore del Corso di Studi comunica annualmente alla Struttura Ospitante gli studenti che verranno inviati per lo svolgimento del tirocinio e la Struttura Complessa sede dello stesso, numero modificabile nel corso dell'anno d'intesa tra le parti.

Art. 2

L'uso delle predette strutture è finalizzato, secondo le norme che regolano il tirocinio didattico-clinico, allo svolgimento di attività didattiche e pratico-applicative, integrative di quelle universitarie, per il completamento della formazione accademica e professionale degli studenti dei Corsi di Laurea in Classe della Riabilitazione LM/SNT2 (Corso di Laurea in Magistrale in "Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie" e "Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica"), appartenenti alle professioni sanitarie, della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università di Palermo da svolgersi presso la ASP di Agrigento.

Art. 3

L'ASP di Agrigento – su formale proposta dell'Università degli Studi di Palermo, che farà riferimento alla presente convenzione – si impegna ad accogliere gli studenti iscritti ai Corsi di Studi oggetto di questa convenzione.

Durante lo svolgimento delle attività di tirocinio, la Struttura Ospitante garantisce che gli studenti possano utilizzare - sotto la supervisione del Tutor - tutte le attrezzature medico-sanitarie e gli ausili didattici ivi esistenti.

L'attività di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro ed è seguita dai Tutor individuati dalla Struttura Ospitante, sulla base di criteri improntati ai principi di trasparenza e di rotazione, tra i dipendenti in possesso della qualifica di dirigente medico/odontoiatra di ruolo d'intesa con il Consiglio del Corso di Studi.

La suddetta attività è seguita e verificata e dal Coordinatore del Corso di Studi, avvalendosi da un docente quale Direttore delle attività didattiche, per ciascun anno di Corso, individuato dal medesimo Consiglio di Corso, secondo le procedure previste dalla legge e dai regolamenti d'Ateneo - e da un tutor dell'azienda con la qualifica di Dirigente Medico/Professionista sanitario di ruolo individuato congiuntamente dal Consiglio di Corso e dalla Struttura Ospitante.

Il Direttore delle Attività didattiche organizzerà di concerto con il tutor dell'Azienda l'attività formativa di tirocinio in riferimento all'organizzazione predisposta dal responsabile della Struttura ospitante convenzionata.

Ciascuno studente/tirocinante segue un progetto formativo/scheda di trasparenza nel quale deve essere specificato il nominativo dello stesso e del Tutor, gli obiettivi e le modalità di svolgimento delle attività, con indicazione dei tempi di presenza e del reparto dell'Unità Operativa ove sarà svolto il tirocinio.

Art. 4

Lo studente/tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo/scheda di trasparenza, a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, a mantenere la necessaria riservatezza sui dati, informazioni riservate e sui dati sensibili di cui viene a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio.

Nel corso delle attività lo studente/tirocinante è tenuto a rispettare i regolamenti interni della struttura ospitante e durante la presenza presso la medesima indosserà, in maniera visibile, un cartellino di riconoscimento rilasciato dal Corso di Studi con l'indicazione del proprio status accademico e del titolo di studente tirocinante.

Durante l'attività di tirocinio lo studente deve mantenere un comportamento decoroso ed adeguato al ruolo professionale per cui si sta formando e, in particolare, è tenuto:

- ad attenersi alle indicazioni dei Responsabili della struttura e dei Tutor;
- a presentarsi al tirocinio munito di camice;
- ad indossare un cartellino di riconoscimento rilasciato dal Corso di Laurea con l'indicazione del proprio status accademico e del titolo di tirocinante;
- a rispettare gli orari di entrata e uscita e comunicare al Delegato alle attività di tirocinio e al Tutor di riferimento eventuali assenze;
- a mantenere rapporti corretti e di rispetto con tutti.

Art. 5

Nell'ambito dell'attività di tirocinio è prevista l'attività di tutorato aziendale. L'attività di tutorato aziendale viene garantita nella sua organizzazione dal Responsabile della Struttura, presso la quale sono assegnati i tirocinanti ovvero dai dirigenti medici/professionista sanitario nella medesima struttura individuati quali tutori dell'azienda congiuntamente dalla Struttura Ospitante e dal Consiglio del Corso di Studi, nel rispetto del regolamento incarichi.

Le strutture presso le quali si svolge l'attività di tirocinio pratico garantiscono che l'attività di tutorato sia espletata nel corso dell'orario di lavoro del personale dipendente della Struttura ospitante.

I tutor:

- concorrono all'organizzazione e attuazione delle attività teorico-pratiche professionalizzanti;
- supervisionano e guidano gli studenti nell'attività formativa teorico-pratica professionalizzante;

I tutor, su loro richiesta, possono essere affiancati, nello svolgimento delle attività, da personale ospedaliero/aziendale qualificato. L'elenco degli studenti del Corso di Studi che svolgeranno attività di tirocinio fornito dal SIA in ciascuno dei periodi programmati sarà comunicato prevalentemente dal Coordinatore del Corso di Studi al Tutor Aziendale.

Art. 6

L'Ordine riconosce l'attività di tutoraggio aziendale di cui alla presente convenzione quale attività utile ai fini dell'acquisizione dei crediti ECM secondo quanto stabilito dal sopra menzionato Accordo Stato Regioni del 19.4.2012, certificando n.4 crediti ECM/mese ovvero sia n.4 credito ECM per ogni settimana di attività di tutoraggio effettivamente svolta o nella diversa misura nel tempo vigente.

Art. 7

L'Università garantisce ai/alles tirocinanti la copertura assicurativa contro eventuali infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività previste dal tirocinio, ovunque svolte e purché formalizzate dal Soggetto ospitante presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nonché assicurazione per la responsabilità civile per i danni che gli stessi dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività, compresi i trasferimenti.

I riferimenti e le posizioni assicurative sono riportati all'interno dei singoli progetti formativi.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, la Struttura Ospitante si impegna a segnalare l'evento all'Università, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, per gli adempimenti consequenziali.

L'Università si riserva il diritto di rivalersi nei confronti della Struttura Ospitante in caso di eventuali sanzioni o di oneri comunque denominati causati dall'omessa o tardiva segnalazione dell'evento di cui al comma che precede.

Art. 8

Il presente accordo dura sei (6) anni, con decorrenza dalla data della stipula fatta salva la possibilità di disdetta anticipata da comunicarsi a mezzo PEC con avviso di ricevimento almeno tre mesi prima di ogni annualità.

Art. 9

In caso di recesso anticipato ai sensi dell'articolo che precede o di scadenza in costanza di tirocinio, al fine di garantire la continuità didattica, le parti garantiscono comunque il completamento delle attività in corso o già programmate.

Art. 10

La presente convenzione potrà in ogni caso essere risolta nel caso in cui l'attuazione di quanto convenuto dovesse diventare o risultare impossibile.

Art. 11

Per gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si applica la normativa prevista dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e dal Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 e s.m.i.

Ai fini dell'applicazione della stessa normativa lo studente in tirocinio è equiparato al lavoratore del Soggetto ospitante.

L'Università provvede alla formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dei propri studenti, conformemente all'articolo 37 del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, nei tempi, contenuti e modalità previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Nel rispetto degli obblighi di formazione e informazione, il Soggetto ospitante fornisce ai/alle tirocinanti una formazione integrativa e dettagliate informazioni, in relazione a:

I. rischi specifici esistenti nelle attività di tirocinio e nell'ambiente, negli spazi e nelle strutture in cui i/le tirocinanti sono destinati/e ad operare;

II. misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alle specifiche attività di tirocinio;

III. misure per la gestione delle emergenze adottate in relazione alla propria attività.

Qualora l'attività preveda l'utilizzo di attrezzature di lavoro o di dispositivi di protezione individuale (DPI), il Soggetto ospitante è tenuto a fornire ai/alle tirocinanti un adeguato addestramento inteso a garantirne il corretto utilizzo.

Il Soggetto ospitante fornisce al/alla tirocinante, ove necessario, i dispositivi di protezione individuale (DPI) secondo quanto previsto dal proprio documento di valutazione dei rischi.

In caso di infortunio occorso durante lo svolgimento delle attività previste dalla convenzione, il Soggetto ospitante si impegna a dare tempestiva comunicazione all'Università all'indirizzo PEC pec@cert.unipa.it, per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente. Il Soggetto ospitante provvede in ogni caso all'eventuale follow-up post-esposizione, in ragione della tipologia dell'evento occorso.

Art. 12

Nei casi in cui la valutazione dei rischi effettuata dal Soggetto ospitante ne abbia evidenziato la necessità, ed in riferimento a quanto disposto dalla legislazione vigente, il Medico Competente del Soggetto ospitante:

I) effettua la sorveglianza sanitaria dei/delle tirocinanti;

II) invia gli stessi a visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni;

III) valuta l'idoneità alla mansione specifica ed eventualmente rilascia il giudizio di idoneità come disposto dall'articolo 41 del Decreto Legislativo 81/2008.

Per eventuali attività comportanti rischio da radiazioni ionizzanti, si applicano le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 101/2020 e s.m.i. L'esperto di radioprotezione del Soggetto ospitante procede alla valutazione del rischio di esposizione e alla classificazione dei/delle tirocinanti, relativamente all'attività che gli stessi sono autorizzati a svolgere presso la propria sede. Nel caso si renda necessario, il Soggetto ospitante provvede a fornire i dosimetri per la valutazione della dose assorbita.

Le informazioni relative alla sorveglianza fisica e radioprotezione sono trasmesse al/alla tirocinante e all'esperto di radioprotezione dell'Università, che sarà tenuto ad istituire e aggiornare le relative schede dosimetriche personali, verificando il rispetto dei limiti di esposizione.

Art. 13

Le parti, in qualità di titolari autonomi ciascuno per le rispettive competenze, si impegnano a trattare i dati dei tirocinanti/studenti/specializzandi e dei professori/tutor in conformità a quanto previsto dall'Ordinamento Giuridico in materia di protezione dei dati personali, dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 e dal Regolamento U.E. n. 2016/679.

Con riferimento al trattamento dei dati necessari per l'espletamento delle attività disciplinate dalla Convenzione, il Soggetto Designato interno individuato dall'ASP - nello specifico il Responsabile della Struttura Aziendale/Unità Organizzativa sede delle attività medesime (cui è demandata la responsabilità di garantire la corretta applicazione del GDPR all'interno della struttura che dirige) - oltre a fornire le informazioni ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Regolamento U.E. n. 2016/679, dovrà, tra l'altro, individuare i tirocinanti/studenti/specializzandi che svolgeranno le attività presso la propria sede quali "Persone autorizzate al trattamento dei dati personali", fornendo loro le istruzioni necessarie per un corretto, lecito e sicuro trattamento dei dati personali.

Fermo restando quanto ulteriormente disciplinato con l'atto di nomina, i tirocinanti/studenti/specializzandi potranno accedere solo ai dati personali dei pazienti e, in generale, di terzi che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività, nel rispetto delle istruzioni fornite e con obbligo di riservatezza anche sui processi dell'Azienda e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza in ragione dell'attività espletata.

Art. 14

Le Parti si impegnano reciprocamente, anche in riferimento ai soggetti coinvolti a vario titolo nell'esecuzione della presente convenzione, a visionare e ad attenersi ai principi contenuti nei Codici Etici rispettivamente adottati e pubblicati sui relativi siti web in ottemperanza alle normative di riferimento. La mancata osservanza dei suddetti principi comporta l'automatica risoluzione della presente collaborazione.

Art. 15

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alla vigente normativa, nonché al protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e l'Università di Palermo stipulato in data 11/03/2024, a cui si è dato attuazione con decreto assessoriale n. 264 del 19/03/2024 pubblicato sulla GURS del 12/04/2024, parte I, n. 17.

Le parti danno atto che l'intervento di novità normative, di ogni modifica e/o integrazione della vigente normativa in materia e di quanto richiamato in premessa, comportano l'adeguamento automatico del preambolo e delle clausole di cui alla presente convenzione. Le parti si riservano, in tal caso, la possibilità di concordare la revisione delle disposizioni di cui alla presente convenzione oppure di esercitare il recesso nel caso non dovessero trovare una intesa.

Art. 16

Per ogni controversia relativa all'interpretazione o esecuzione della presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di

Agrigento.


Art. 17

La presente convenzione, redatta in tre esemplari, sarà registrata in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

L'imposta di bollo è assolta dall'Università degli Studi di Palermo.

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Capodieci

Il Delegato del Rettore
Il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia
Prof. Marcello Ciaccio



Firmato digitalmente da:


GIUSEPPE CAPODIECI

21/04/2026 13:05

Firmato digitalmente da:

Marcello Ciaccio

Data: 13/04/2026 13:36:57



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato _____

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

Immediatamente esecutiva dal 14 MAG 2026

Agrigento, li 14 MAG 2026

Il Referente Ufficio Atti deliberativi

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le

Sig.ra Sabrina Terrasi

Sig. DOMENICO ALAIMO
Assessore Amministrativo

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

Il Referente Ufficio Atti deliberativi

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le

Sig.ra Sabrina Terrasi